

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2024, n. 1670

Scuola regionale della Polizia locale. Rapporto di collaborazione Regione Puglia-ARTI- di cui alla D.G.R. n. 2160/ 2019 e successive D.G.R. n. 1862/2020, n. 1857/2021, n. 2004/2022 e n. 1817/2023- Approvazione Schema IV° Addendum.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Enti Locali concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Addendum all'Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e ARTI giusta DGR n. 2160/2019, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso con la facoltà di apporvi – ove necessario- modifiche non sostanziali;
2. **di prendere atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 109.974,00, trova copertura sulle risorse finanziarie già trasferite e rendicontate quali economie dall'Agenzia ARTI;
3. **di autorizzare** ARTI a proseguire le attività oggetto dell'Addendum di cui all'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, a seguito della sottoscrizione dello stesso, a valere sulle risorse finanziarie già trasferite e rendicontate quali economie per un importo pari ad € 109.974,00;
4. **di demandare** alla Sezione Enti Locali di dare corso agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
5. **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Enti Locali ad ARTI;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione

Trasparente", sottosezione "*Provvedimenti*" e "*Provvedimenti della Giunta Regionale*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Scuola regionale della Polizia locale. Rapporto di collaborazione Regione Puglia-ARTI- di cui alla D.G.R. n. 2160/ 2019 e successive D.G.R. n. 1862/2020, n. 1857/2021, n. 2004/2022 e n. 1817/2023- Approvazione Schema IV° Addendum.

VISTI

- la Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 *“Ordinamento della Polizia Locale” con la quale* è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare;
- Il Regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2023 con il quale sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge n. 37/2011;
- Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge regionale n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)";
- la Legge regionale n. 38 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

Premesso che:

- con Deliberazione di G.R. 26 settembre 2018, n. 1701 è stata istituita la "Scuola regionale della Polizia locale" (di seguito, Scuola), incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza, allo scopo di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della Polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
- con Deliberazione di G.R. 25 novembre 2019, n. 2160 è stato avviato un rapporto di collaborazione, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), con l'approvazione di uno schema di accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, al fine di assicurare l'immediata operatività della Scuola, consentire la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme (di legge e regolamento) regionali in materia e garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n. 37/2011;
- ai sensi dell'art. 3 *"Impegni delle parti"* dell'accordo avviato con la citata D.G.R. n. 2160/2019, l'Agenzia ARTI assicura la gestione complessiva degli interventi formativi, realizza quanto previsto dalla scheda progetto di cui all'art. 8 del R.R. n. 2/2023, ivi compresi: la stipula degli incarichi dei docenti e degli eventuali tutor, la liquidazione dei relativi compensi ed il versamento delle ritenute di legge e fornisce supporto amministrativo – contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. n. 37/2011;
- il predetto accordo di cooperazione, sottoscritto in data 11 dicembre 2019, ha visto prorogata la sua durata dapprima all'11 dicembre 2022 con D.G.R. n. 1862 del 30 novembre 2020 e poi con D.G.R. n. 1857 del 22 novembre 2021 che ne ha fissato la scadenza all'11 dicembre 2023.

- con le Deliberazioni sopra richiamate, al fine di garantire la copertura delle spese per le attività svolte dall'Agenzia ARTI in attuazione dell'accordo di collaborazione citato, la Giunta regionale ha stanziato in bilancio le somme di seguito indicate: euro 674.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 (D.G.R. n. 2160/2019), euro 474.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 (D.G.R. n. 1862/2020) e euro 174.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 (D.G.R. n. 1857/2021), oggetto di rendicontazione da parte della Agenzia ARTI con riferimento alle attività svolte ;
- con Deliberazione n. 2004 del 29 dicembre 2022 la Giunta regionale, nell'ambito della spesa di cui alle menzionate D.G.R. n. 1862/2020 e n. 1857/2021, ha autorizzato la programmazione da parte della Scuola, dell'attività formativa in favore del personale della Sezione regionale di Vigilanza;
- con Deliberazione n. 1817 del 07/12/2023, la Giunta regionale al fine di assicurare l'operatività della Scuola nell'anno 2024 senza soluzione di continuità, ha autorizzato la proroga dell'Accordo, sottoscritto in data 11 dicembre 2019, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI per ulteriori 12 mesi, in assenza di implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata sia di spesa e senza ulteriore onere a carico del bilancio regionale, fissandone la scadenza all' 11 dicembre 2024.

DATO ATTO che:

- in esecuzione degli impegni operativi previsti all'art. 3 dell'Accordo, ARTI, quale struttura amministrativa-contabile regionale, mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza in materia formativa nonché gli strumenti organizzativi e professionali di cui è dotata, ha provveduto a realizzare la piattaforma da utilizzare per l'aggiornamento dell'Albo docenti della Scuola regionale di Polizia Locale e per la fruizione, in modalità e-learning, dei percorsi formativi nonché a fornire il supporto amministrativo contabile per l'immediata operatività della Scuola stessa assicurando la gestione delle attività formative, attraverso un sistema permanente di formazione che persegue la finalità di valorizzare e qualificare l'attività di tutti gli operatori di Polizia locale operanti sul territorio regionale, potenziandone le competenze professionali, rendendo omogeneo il loro comportamento nell'operare e nell'applicare le disposizioni normative;
- le attività condotte nell'ambito del richiamato Accordo con ARTI hanno portato a proficue risultanze di reciproco apprezzamento, per cui le parti intendono prorogare l'attività di collaborazione dopo l'iniziale fase di start-up della Scuola, relativamente all'attività di supporto tecnico, all'assistenza tecnologica ed alla piena operatività della Piattaforma regionale della Scuola di Polizia Locale.
- l'Agenzia regionale ARTI con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del 6 novembre 2024, in atti con prot. n. 584522 del 26 novembre 2024, ha trasmesso la scheda progetto *"supporto Tecnologico alla Piattaforma della Scuola Regionale di Polizia Locale della Puglia"* finalizzato a fornire in favore della Scuola il necessario supporto tecnico e l'assistenza tecnologica, senza soluzione di continuità per ulteriori 18 mesi e quindi sino all' 11 giugno 2026, assicurando la piena operatività della Piattaforma regionale della Scuola di Polizia Locale della Puglia mediante:
 - il necessario supporto tecnico e l'assistenza tecnologica nell'organizzazione ed erogazione dei corsi attraverso la piattaforma e-learning della Scuola regionale di Polizia locale;
 - la conduzione sistemistica del relativo server, la conduzione operativa del web server e della piattaforma regionale di formazione della Scuola di Polizia Locale,
 - il supporto agli utenti del web server per le relative pubblicazioni ed aggiornamento dei contenuti.

Verificato che:

- il modello organizzativo regionale denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" ed indicato con l'acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA 2.0", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 che individua le Agenzie Regionali Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come motore delle attività di exploration della macchina amministrativa e quali enti che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;

- con legge regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 è stata adottata la disciplina di riordino dell'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, denominata ARTI, istituita dall'articolo 65, comma 1, titolo IV, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- in linea con quanto previsto dai compiti istituzionali assegnati, l'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) – è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali il sostegno alla diffusione delle tecnologie digitali ed il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia (ex art.2 comma 1 della cit. l.r. n. 4/2018).
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- l'autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato che:

- è stato predisposto uno schema di addendum al predetto accordo, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- le modifiche da apportare all'Accordo di collaborazione in essere con l'Agenzia regionale ARTI mediante il suddetto Addendum sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale;
- in esecuzione delle citate deliberazioni di Giunta Regionale nn. 2160/2019, 1862/2020 e 1857/2021 sono state trasferite ad ARTI le risorse stanziare sul capitolo di spesa U1010031 "*Spese per interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 37/2011. Trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche locali*" pari a complessivi 998.000,00 così dettagliate:
 - € 387.000,00 giusta AD n.6 del 12 dicembre 2019;
 - € 661.000,00 giusta AD n. 57 del 4 luglio 2022;
- L'Agenzia regionale ARTI con la predetta comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata del 26 novembre 2024, in atti con prot. n. 584522, ha altresì trasmesso la relazione tecnica delle attività svolte e il rendiconto economico a chiusura delle attività oggetto di collaborazione di importo pari a € 888.026,00;
- L'importo risultante quale differenza tra risorse trasferite e rendicontate, pari ad euro 109.974,00, risulta già nella disponibilità dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione ed è finalizzato a fornire in favore della Scuola il necessario supporto tecnico e l'assistenza tecnologica.

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga del rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia ed Arti per ulteriori 18 mesi e quindi sino all' 11 giugno 2026, al fine di poter usufruire del supporto tecnico e dell'assistenza tecnologica necessari per garantire la continuità dell'operatività della Scuola.

Tenuto conto che conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento è possibile prevedere la proroga del rapporto di collaborazione per lo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 con l'Agenzia ARTI, come stabilito dall'art. 4 comma 1 dell'Accordo sottoscritto in data 11/12/2019.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono le ragioni di fatto e di diritto per procedere all'approvazione dello schema di Addendum all'Accordo di Cooperazione tra Regione Puglia e ARTI, allegato "A" parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Enti Locali sua sottoscrizione con la facoltà di apporvi – ove necessario- modifiche non sostanziali;

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.


Gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 109.974,00 trovano copertura nell'ambito delle economie derivanti dalle risorse già trasferite ad ARTI con A.D. n.6 del 12 dicembre 2019 e A.D. n. 57 del 4 luglio 2022.

Tutto ciò premesso, al fine di poter usufruire del supporto tecnico e dell'assistenza tecnologica necessari per garantire la continuità dell'operatività della Scuola regionale di Polizia locale ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera k) della L.R. 7/1997 e dell'art. 20 della L.R. n. 37/2011 e s.m.i, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Addendum all'Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e ARTI giusta DGR n. 2160/2019, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il dirigente della Sezione Enti Locali alla sottoscrizione dello stesso con la facoltà di apporvi – ove necessario- modifiche non sostanziali;
2. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 109.974,00, trova copertura sulle risorse finanziarie già trasferite e rendicontate quali economie dall'Agenzia ARTI;
3. di autorizzare ARTI a proseguire le attività oggetto dell'Addendum di cui all'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, a seguito della sottoscrizione dello stesso, a valere sulle risorse finanziarie già trasferite e rendicontate quali economie per un importo pari ad € 109.974,00;
4. di demandare alla Sezione Enti Locali di dare corso agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
5. di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Enti Locali ad ARTI;
6. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti della Giunta Regionale" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE P.O. "Gestione delle Autonomie Locali": (Carmelina ROCCHIO)


Carmelina
Rocchio
27.11.2024
20:47:56
GMT+02:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Enti Locali": (Elisabetta RUBINO)

 Elisabetta Rubino
27.11.2024
20:51:30
GMT+02:00

Il Segretario Generale della Presidenza ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il "Segretario Generale della Presidenza": (Roberto VENNERI)

 Roberto Venneri
28.11.2024
15:19:53
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

 Michele Emiliano
28.11.2024
15:36:10
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 28/11/2024 16:40
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Allegato A)****SCHEMA QUARTO ADDENDUM ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E L'AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2160 DEL 25 NOVEMBRE 2019.**

Il presente atto viene sottoscritto tra:

REGIONE PUGLIA (in seguito "Regione"), con sede in BARI, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della Sezione Enti Locali, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33

E

Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito "ARTI") con sede in Bari alla via Giulio Petroni n. 15/F.1 - C.F. 06365770723 - legalmente rappresentata da _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARTI;

Premesso che

Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 "*Ordinamento della Polizia Locale*" è stata introdotta la riforma dell'ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare.

Con Deliberazione di G.R. 26 settembre 2018, n. 1701 è stata disposta l'istituzione della "Scuola regionale della Polizia locale" (di seguito, Scuola), incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza, allo scopo di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della Polizia locale per l'accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale.

Con Regolamento n. 2 del 18 febbraio 2023 sono stati stabiliti: a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del Comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei docenti di cui all'articolo 22 della citata legge 37/2011.

Con Regolamento n. 3 del 18 febbraio 2023 è stata adottata la disciplina dell'Albo telematico dei docenti della Scuola regionale di Polizia locale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 37/2011.

Con legge regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 è stata adottata la disciplina di riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, denominata ARTI, istituita dall'articolo 65, comma 1, titolo IV, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.

In linea con quanto previsto dai compiti istituzionali assegnati, ARTI – è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il



REGIONE PUGLIA

sostegno alla diffusione delle tecnologie digitali e alle politiche di formazione della Regione Puglia (ex art.2 comma 1 della cit. l.r. n. 4/2018).

Con Deliberazione di G.R. 25 novembre 2019, n. 2160 è stato avviato un rapporto di collaborazione, tra la Regione Puglia e l'Agenzia stessa, con l'approvazione di uno schema di Accordo di cooperazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, al fine di assicurare l'immediata operatività della Scuola, consentire la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme (di legge e regolamento) regionali sopra citati e garantire l'attività di supporto amministrativo-contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n. 37/2011;

L'art. 4 del citato Accordo di cooperazione prevede una durata di 12 mesi e che lo stesso non si intende automaticamente prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle parti;

Tale Accordo è stato oggetto di successive proroghe e modifiche, giuste deliberazioni di Giunta regionale n. 1862 del 30 novembre 2020, n. 1857 del 22 novembre 2021, n. 2004 del 29 dicembre 2022 e n. 1817 del 7 dicembre 2023.

Le attività svolte nell'ambito dell'Accordo in premessa, hanno portato a proficue risultanze di reciproco apprezzamento, per cui le parti intendono prorogare l'attività di collaborazione con ARTI dopo l'iniziale fase di start-up della Scuola, relativamente all'attività di supporto tecnico, all'assistenza tecnologica ed alla piena operatività della Piattaforma regionale della Scuola di Polizia Locale.

Con Deliberazione n. ____ del __/__/____ la Giunta Regionale ha approvato lo schema del IV Addendum all'Accordo di collaborazione approvato con DGR n. 2160 del 25 novembre 2019 da sottoscrivere tra Regione Puglia e ARTI, per garantire la continuità nell'operatività della Scuola al termine della fase di start up, mediante il supporto tecnico, l'assistenza tecnologica e la definizione e gestione di politiche di innovazione tecnologica, destinando le risorse economiche già trasferite ad ARTI per lo svolgimento dell'Accordo di collaborazione avviato con la predetta DGR n. 2160/2019 e rendicontate quali economie.

TUTTO QUANTO PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Valore delle premesse)

L'art. 1 – "*Valore delle premesse*" dell'Accordo di collaborazione è modificato come di seguito:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Il presente atto costituisce IV Addendum all'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 11 dicembre 2019, giusta DGR n. 2160 del 25 novembre 2019.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

L'art. 2 – "*Oggetto dell'Accordo*" di collaborazione è modificato come di seguito:

1. La Regione Puglia ed Arti concordano di cooperare per garantire la funzionalità della Scuola regionale di Polizia locale, assicurando il supporto tecnico, l'assistenza tecnologica e la piena operatività della Piattaforma regionale della Scuola di Polizia Locale.



Art. 3 (Impegni delle Parti)

L'art. 3 – *“Impegni delle Parti dell’Accordo di collaborazione è modificato come di seguito:*

1. Per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, le parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
 - a) Regione Puglia
 - supervisiona il processo di attuazione dell’intervento;
 - ridefinisce, ove opportuno, le priorità strategiche dell’iniziativa;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con gli stakeholder interessati dall’intervento;
 - mette a disposizione, nell’ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative.
 - b) ARTI
 - Assicura la piena operatività della Piattaforma regionale Scuola di Polizia Locale mediante:
 - il necessario supporto tecnico e l’assistenza tecnologica nell’ organizzazione ed erogazione dei corsi attraverso la piattaforma e-learning della Scuola regionale di Polizia locale;
 - la conduzione sistemistica del relativo server, la conduzione operativa del web server e della piattaforma regionale di formazione della Scuola di Polizia Locale,
 - il supporto agli utenti del web server per le relative pubblicazioni ed aggiornamento dei contenuti;
 - mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la corretta esecuzione delle attività;
 - predispone report tecnici e di rendicontazione dei costi dell’attività affidata.

Art. 4 (Durata dell’accordo)

L’art. 4 – *“Durata dell’Accordo di collaborazione” è modificato come di seguito:*

1. L’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 11 dicembre 2019, giusta DGR n. 2160 del 25 novembre 2019 e successive proroghe, è ulteriormente prorogato di ulteriori 18 mesi e quindi sino all’ 11 giugno 2026 e non si intenderà prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle Parti.

Art. 5 (Risorse finanziarie)

L’art. 7- *“Risorse finanziarie dell’Accordo di collaborazione” è modificato con l’aggiunta del comma 1 bis:*

- 1bis. Al fine di garantire la copertura delle spese sostenute da Arti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 dell’art. 3 della durata di 18 mesi e quindi sino all’11 giugno 2026, Arti utilizzerà le risorse già trasferite dalla Regione e rendicontate quali economie per un importo pari a euro 109.974,00 (centonovemilanovecentosettantaquattro/00), destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

**Art. 6 (Disposizioni generali e fiscali)**

L'art. 14- "*Disposizioni generali e fiscali*" dell'Accordo di collaborazione è modificato come di seguito:

1. Tutte le ulteriori disposizioni previste nell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data 11 dicembre 2019 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 25 novembre 2019 come integrato con successivi Addendum approvati con DGR n. 1862 del 30 novembre 2020, n. 1857 del 22 novembre 2021 e n. 2004 del 29 dicembre 2024, sono da intendersi valide ed efficaci, relativamente alla parte non modificata o sostituita da clausole introdotte dal presente documento.
2. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro.

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, _____

REGIONE PUGLIA _____

AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE _____



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ELO	DEL	2024	9	28.11.2024

SCUOLA REGIONALE DELLA POLIZIA LOCALE. RAPPORTO DI COLLABORAZIONE REGIONE PUGLIA-ARTI- DI CUI
ALLA D.G.R. N. 2160/ 2019 E SUCCESSIVE D.G.R. N. 1862/2020, N. 1857/2021, N. 2004/2022 E N. 1817/2023-
APPROVAZIONE SCHEMA IV° ADDENDUM.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 28/11/2024 16:41
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
D.SSA REGINA STOLFA

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

